

AUDIZIONE COMMISSIONI VIII E X CAMERA DEI DEPUTATI

*Preg.me Commissioni riunione VIII e X
della Camera dei Deputati*

Roma, 2 aprile, 2019

La second hand economy, in Italia, vale circa 21 miliardi di euro, pari all'1,2% del PIL Italiano. Lo dice Doxa in un'indagine pubblicata nel 2017 nella quale sottolinea anche una crescita, rispetto all'anno precedente dell'11%.

<https://goo.gl/pKu75f>

Rete Onu depura da questo dato gli scambi one to one - da privato a privato - e indica che il valore del mercato dell'usato è di oltre 2 miliardi di euro.

Dati così diversi danno l'idea di quanto informale sia il mercato dell'usato, soprattutto per il fatto che la vendita di un oggetto usato da parte di un privato non deve essere tracciato né dichiarato.

Buongiorno a tutti, vi ringrazio per questa grande opportunità che mi date. Il mio nome è **Alessandro Giuliani** e sono un imprenditore che ha creato **Leotron** più di trent'anni fa. Leotron La mia azienda produce software e servizi per i mercatini dell'usato in conto vendita e siamo specializzati in questo mercato.

Ho visto nascere il mercato dell'usato in conto vendita in Italia, importato dall'esperienza di Troc, azienda francese, nata negli anni '80.

Oggi seguiamo circa **600 mercatini dell'usato**, in Italia, la maggior parte sono autonomi che acquistano da noi software e consulenza, circa 120 sono affiliati ai nostri network **Mercatopoli** e **Baby Bazar**.



Una delle nostre aree di eccellenza è la consulenza che forniamo a chi vuole iniziare un'attività **imprenditoriale** in questo specifico mercato.

Il funzionamento di queste attività è relativamente semplice: un privato porta in vendita, in un mercatino, un oggetto che non utilizza più. L'oggetto viene caricato in conto vendita, viene esposto e viene venduto. Alla vendita il ricavato si divide con il cliente venditore, che assieme al suo rimborso riceve una fattura di provvigioni. Solitamente la provvigione è del 50%.

Ricordate la stima di Doxa? **21 miliardi di euro**. I mercatini dell'usato in conto vendita che sono diffusi con circa 3.000 attività, hanno un giro d'affari annuale stimato di circa **850 milioni di Euro**.

Sottolineo che questi mercatini si rifanno all'articolo 115 del TULPS (Testo unico pubblica sicurezza) che ci impone di registrare tutti i movimenti che vengono effettuati, sul **registro degli affari vidimato**. Nel nostro settore la tracciabilità è quindi assoluta, anche per gli oggetti di minor valore.

Il mercato dell'usato sviluppato attraverso i mercatini in conto vendita, **è un mercato completamente formalizzato**,

Dalla provvigione che come abbiamo detto è più o meno del 50%, in base al valore dell'oggetto e alla categoria, il mercatino dell'usato deve togliere il 22% di Iva, oltre ovviamente a tutte le spese e a tutte le altre imposte, a vario titolo.

Personalmente sono quindi soddisfatto che nella proposta di legge Vignaroli sia presente la riduzione dell'Iva sull'usato (articolo 9 comma 2) con un'aliquota agevolata al 10%, che tiene quindi conto del positivo impatto di questo settore sull'ambiente e sulla salute e della sua importanza per lo sviluppo sociale ed economico locale. D'altronde l'Iva su un prodotto usato è già stata pagata quando quell'oggetto è stato acquistato "quando era nuovo".

La diminuzione del carico fiscale, attraverso la riduzione dell'Iva, la ritengo sia essenziale per questo settore in quanto determinerà un recupero di competitività rispetto all'usato informale.

Il ragionamento è semplice: se la provvigione del mercatino è elevata in quanto è elevato il carico fiscale, cosa farà il privato che vuole vendere un oggetto che non utilizza più?

Potrebbe decidere di **portare l'oggetto in isola ecologica**, con un costo ambientale e un costo per la collettività.

Oppure potrebbe decidere di **vendere il suo oggetto in autonomia**, attraverso gli amici o utilizzando una piattaforma online.

In entrambi i casi l'erario non incassa.

Questa proposta di legge, in merito alla riduzione dell'IVA, va letta come una strategia win win che accomuna l'imprenditore e l'erario.

Grazie a questa legge molte persone potranno scegliere la convenienza di un mercatino dell'usato in conto vendita, mettendosi al riparo da eventuali truffe online e avvalendosi dei servizi di un'attività imprenditoriale che, proprio perché deve produrre un risultato d'esercizio, gestisce in modo trasparente il rapporto con i suoi clienti.

Erodere quei 21 miliardi di euro spostandone una parte verso un'economia formale, dove gli imprenditori pagano le tasse, è esattamente quello che oggi è necessario: un intervento che non sia un ulteriore costo per l'erario.

LE CARATTERISTICHE DI QUESTA ATTIVITÀ

Vorrei delineare velocemente le caratteristiche di questa attività:

- **Favorisce le economie locali**

L'attività di acquisto e di vendita di oggetti di seconda mano, attraverso gli operatori professionali dell'usato, valorizzano infatti un'economia marcatamente locale:

- per la vendita, le merci vengono infatti consegnate direttamente in negozio dal cliente privato;
- il denaro generato dalle vendite **torna nelle tasche dei privati proprietari** degli oggetti venduti, sostenendo così un'economia a chilometri zero.

Gli operatori dell'usato sono per la maggior parte **microaziende**, soprattutto ditte individuali (65% dei casi) ed occupano 2 addetti (fonte Cluster Sogei). Aggiungo che sono microimprese spesso di carattere familiare.

- **È un'attività di servizi**

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. definisce, all'articolo 4, il commercio al dettaglio: attività svolta da chiunque professionalmente **acquista merci in nome e per**

conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale (cfr. comma 1, lettera b). Per attività commerciale si intende quindi l'attività di vendita di prodotti acquistati in nome e per conto proprio e rivenduti al consumatore finale.

L'art. 205 del Regio Decreto n. 635 del 1940, Regolamento di attuazione del TULPS sotto la denominazione di agenzie pubbliche o uffici pubblici d'affari, comprendono le imprese, comunque organizzate, che **si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui**, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.

L'inquadramento dell'agenzia d'affari quale attività di servizi e non commerciale, è marcata anche dalla circolare del Ministero delle Attività Produttive del 4 Marzo, 2005, protocollo 1533, allegata alla presente memoria.

- **È un'attività per la prevenzione dei rifiuti**

La direttiva europea sui rifiuti, la 2008/98, recepita dall'Italia con il Decreto Legislativo n° 205 del 3 dicembre 2010, introduce una chiara definizione di riutilizzo, e colloca questa opzione subito dopo la prevenzione.

La direttiva obbliga gli stati membri a introdurre il riutilizzo nei piani di gestione dei rifiuti a partire da obiettivi chiari e appoggiandosi alle reti locali già esistenti.

Peraltro il Rapporto del Parlamento Europeo 2011/2068 (INI) sull'uso efficiente delle risorse, votato il 24 Maggio del 2012 indica, nel capitolo 2 delle azioni prioritarie, l'urgenza per gli Stati membri alla rimozione degli ostacoli che impediscono la formazione di un mercato del riciclo e del riuso.

Si richiama inoltre la legge 28 dicembre 2015 n.221 (c.d. collegato ambientale) "misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche", che indica, all'art. 36, **la possibilità per i Comuni di prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni della tassa sui rifiuti in caso di effettuazione di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti.**

In particolare ai sensi dell'art 659 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti (lettera aggiunta dall'art. 36, comma 1, legge n. 221 del 2015)

Sulla scorta di quanto sopra richiamato, appare evidente che l'operatore del mercatino dell'usato sia un soggetto che, mediante il proprio operato, partecipi alla riduzione ed al contenimento del prodotto diretto allo smaltimento in discarica, rientrando a pieno titolo fra i soggetti qualificati per la prevenzione nella produzione dei rifiuti.

La dinamica operativa di un mercatino dell'usato è infatti incentrata sul deposito, l'esposizione e la vendita, su procura da parte di un soggetto privato, di un prodotto usato, che viene quindi distratto dall'eco centro.

A seguito di una serie di approfondite analisi campione, sul territorio nazionale, risulta che, mediamente, un mercatino dell'usato riceve un numero complessivo di più di 80.000 pezzi ogni anno (dei quali, per quanto detto, più del 90% segue un percorso di riutilizzo e quindi viene distolto dal trasferimento in discarica e non diventa quindi un rifiuto (si parla quindi di prevenzione secondo la succitata fonte normativa), per un carico stimato in circa **100 tonnellate di merce**, distratta dal ciclo di smaltimento urbano.

Oltre all'evidente e forte impatto sui costi gestionali a carico della collettività, occorre anche sottolineare la significativa riduzione di CO2 con il conseguente beneficio ambientale ricadente sul territorio.

A titolo esemplificativo il risparmio ambientale ottenuto da un mercatino dell'usato di medie dimensioni, per il solo reparto di abbigliamento, vale annualmente 109,5 tonnellate di Co2, (considerando l'opzione di smaltimento) al quale vanno sommati altre 18,5 tonnellate di Co2 e 1.835 metri cubi di acqua (considerando il solo cotone come materia prima), per la mancata produzione di prodotti nuovi.

I benefici ambientali del mercato dell'usato sono molteplici, generati dall'allungamento del ciclo di vita di un oggetto. La vendita di un oggetto di seconda mano permette:

- di risparmiare la produzione di un prodotto nuovo,
- di evitare, o perlomeno rimandare lo smaltimento.

LA QUESTIONE ATECO

Ho chiarito prima che questa è un'attività di servizi dove il mercatino dell'usato opera in nome e per conto di un soggetto privato, vende un oggetto e percepisce una provvigione.

Sulla scelta dei codici Atecofin esiste una precisa ripartizione di poteri tra commissione europea e stati membri. Il principio fissato è che il Nace ("Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes"/ (Statistical classification

of economic activities in the European Communities) stabilisce un quadro generale di codici Atecofin, che però possono essere declinati in modi diversi dagli stati membri cambiando il numero finale del codice al fine di lasciare spazio a specificità nazionali.

La frase in oggetto è: “The NACE Regulations allow Member States to use a national version derived from NACE for national purposes. Such national versions must, however, fit into the structural and hierarchical framework of NACE. Most of the Member States have developed national versions, usually by adding a 5th digit for national purposes”.

Alla luce di questo è sicuramente possibile proporre alle istituzioni italiane nuovi codici Atecofin maggiormente compatibili con la vera natura del settore dell’usato.

Limitatamente al settore dell’usato sono attualmente presenti i seguenti codici Atecofin:

- 47.79.10 - Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
- 47.79.20 - Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
- 47.73.30 - Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati

Essendo tutti codici che intendono l’esercizio di un’attività commerciale e non di servizi l’inquadramento più omogeneo risulta essere quello facente parte del gruppo **46.19** (intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza alcuno).

In pratica il gruppo 46.19 è la derivazione del vecchio codice di classificazione 51.19.0, già utilizzato in passato per la classificazione delle agenzie d'affari.

La tabella ATECOFIN 2007 distingue questo codice in 4 sottogruppi:

- 46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno;
- 46.19.02 - Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno;
- 46.19.03 - Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno;
- 46.19.04 - Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer.

L’ATECO che più si avvicina al mercatino dell’usato è il codice 46.19.02

Un’evidenza è sottolineata dal modulo di studio di settore WG61D - unico 2015 (quello che viene utilizzato per i procacciatori d'affari - 46.19.02), dove è possibile barrare la casella C10 (Agenzia d'affari con licenza di pubblica sicurezza) e dove, al rigo Z07, viene richiesta

la modalità organizzativa dell'impresa, prevedendo l'agenzia d'affari ai sensi dell'art. 115 TULPS e riportato, quale esempio, il mercatino dell'usato.

UNICO 2015
Studi di settore

agenzia entrate

Modello **WG61D**

CODICE FISCALE

Modalità organizzativa	
C01 Agente di commercio	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
C02 Agente distributore	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
C03 Agente con deposito	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
C04 Agente in lenta vendita	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
C05 Agente di consorzio agrario	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
C06 Subagente	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
C07 Commissionario	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
C08 Mediatore (o agente di affari in mediazione)	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
C09 Casa d'aste	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
C10 Agenzia d'affari (con licenza di pubblica sicurezza)	<input checked="" type="checkbox"/> Barrare la casella
C11 Procacciatore d'affari	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
C12 Agente con rappresentanza	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
C13 Tipologia di agente/rappresentante (1 = monomandatario; 2 = plurimandatario)	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
C14 Agente senza esclusiva di zona	<input type="checkbox"/> Barrare la casella

UNICO 2015
Studi di settore

agenzia entrate

Modello **WG61D**

CODICE FISCALE

Modalità organizzativa	Percentuale sul volume delle vendite
Z01 Agente di commercio monomandatario	<input type="text"/> %
Z02 Agente di commercio plurimandatario	<input type="text"/> %
Z03 Subagente	<input type="text"/> %
Z04 Commissionario	<input type="text"/> %
Z05 Mediatore	<input type="text"/> %
Z06 Procacciatore d'affari	<input type="text"/> %
Z07 Agenzia d'affari (ai sensi dell'art. 115 del TULPS, es: mercatini dell'usato)	<input checked="" type="text"/> %
Z08 Casa d'aste	<input type="text"/> %
Z09 Altro	<input type="text"/> %

TOT = 100%

Pare chiaro che l'Ufficio delle Entrate si sia orientato a catalogare questo tipo di attività alla stregua dei procacciatori d'affari.

In ultima analisi SOGEI ha provveduto a pubblicare una prima identificazione del cluster relativamente ai mercatini dell'usato che operano come agenzia d'affari.

CLUSTER 8 - AGENZIE D'AFFARI

NUMEROSITÀ: 451

I soggetti appartenenti al cluster sono agenzie d'affari che intermediano prevalentemente prodotti di abbigliamento e accessori (46% dei ricavi nel 48% dei casi), prodotti di arredamento e mobili (43% nel 38%) e "altri prodotti" (57% nel 53%).

La tipologia di mandante è rappresentata principalmente da privati (72% delle provvigioni).

Le imprese del cluster, soprattutto ditte individuali (65% dei casi), occupano 2 addetti.

Dispongono di 228 mq di locali destinati a magazzino/deposito; nel 55% dei casi si rileva la presenza di 31 mq di locali destinati a ufficio.

PERCHÉ È IMPORTANTE CHE UNA LEGGE NAZIONALE SANCISCA L'ATECO CORRETTO?

Risulta ovvio che sebbene un mercatino dell'usato possa essere considerato fiscalmente simile ad un procacciatore d'affari, le differenze sono notevoli.

Un procacciatore d'affari è una persona che ha una valigetta e un'automobile e procaccia, appunto degli affari. Può andare bene nel settore immobiliare o nel settore commerciale. **Un mercatino dell'usato dove le persone portano in vendita degli oggetti è quanto di più lontano da questa figura.**

La questione principale è legata all'interpretazione di Comuni e Camere di commercio di questa attività.

Faccio un esempio:

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 2/8/2017 n. 19161 hanno confermato il principio, secondo il quale l'attività del procacciatore d'affari rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2 L. 39/1989 (legge speciale sulla mediazione). La Camera di Commercio di Milano stabilisce quindi che se il procacciatore opera in via continuativa (procacciatore professionale) nel settore dei beni mobili è tenuto ad iscriversi nel registro delle imprese, in quanto mediatore atipico, e deve presentare **la SCIA prevista per i mediatori.**

In conclusione, si propone la creazione di un nuovo codice Atecofin per i negozi conto terzi che faccia parte del gruppo degli "intermediari del commercio di vari prodotti" (46.19) aggiungendo un quinto numero specifico per l'attività di usato conto terzi ("46.19.05" - mercatini dell'usato con licenza di pubblica sicurezza).

La creazione del nuovo codice all'interno del gruppo degli intermediari si reputa preferibile a un eventuale ingresso in un codice 47.79 che, derubricando il conto terzi a

mera attività commerciale, lo penalizzerebbe gravemente dal punto di vista giuridico, urbanistico e fiscale.

LA QUESTIONE FISCALE

Il commercio di beni usati viene solitamente impostato, a livello fiscale, in regime del margine che viene abitualmente applicato da chi si occupa di commercio al dettaglio, all'ingrosso o in forma ambulante di beni mobili usati, antiquariato, oggetti d'arte o da collezione.

All'atto dell'acquisto, questi contribuenti non subiscono la rivalsa dell'imposta per cui devono sottostare a regole specifiche per determinare l'IVA dovuta. Quindi sulla base di un importo di vendita si sottrae quello di acquisto e sulla differenza si scorpora l'Iva del 22%.

Vi sono due importanti precisazioni da fare:

- l'agenzia d'affari non esercita attività commerciale. Eroga un servizio e fattura provvigioni. Pertanto **non può applicare questo regime fiscale**. Per le provvigioni è addirittura obbligata ad emettere fattura e - dal 1° gennaio 2019 - fattura elettronica al consumatore finale, attraverso il sistema di interscambio. Tale modalità, considerando anche le criticità del sistema d'Interscambio (ad esempio non è possibile sapere preventivamente se un cliente è censito in anagrafe tributaria, se non con un'operazione manuale) e il costo aggiuntivo che il commercialista chiede per la registrazione di tali fatture, riduce ulteriormente i margini dell'attività.
- il **regime del margine non è compatibile con il regime forfettario**. Per cui i piccoli commercianti di oggetti usati, obbligati al regime del margine, non possono aderire al forfettario con un evidente aggravio di costi.

LA QUESTIONE URBANISTICA

L'interpretazione di questo tipo di attività da parte dei Comuni è legata anche alla **destinazione urbanistica dei locali** dove si può esercitare questo tipo di attività. Dal punto di vista urbanistico esistono diverse interpretazioni principali, spesso contrapposte, che gli uffici tecnici comunali applicano:

- Quella di considerarla un'attività prevalentemente artigianale così come esplicitato dai comuni di: Bolzano, Bussolengo (VR), Brugherio (MI), Solaro (MI), rendendone quindi compatibile l'insediamento in uno spazio a destinazione artigianale e/o produttiva.

- Quella di considerarla un'attività prevalentemente commerciale, così come esplicitato dai comuni di: Roma e Verona, rendendone quindi necessario l'insediamento in uno spazio a destinazione urbanistica commerciale (o, in alcuni casi, dove una parte del locale sia a destinazione urbanistica commerciale) e dove, in questo caso la superficie del locale diventa un elemento preponderante al fine della classificazione della tipologia di commercio (negoziato di vicinato, media struttura, ecc.), determinante poi per l'inquadramento tributario.
- Quella di considerarla come un'attività di servizi, così come esplicitato dai comuni di Gorla Minore (VA), Paderno Dugnano (MI), rendendone quindi necessario l'insediamento in uno spazio a destinazione terziario e/o direzionale.

L'attività di Agenzia Pubblica d'Affari, esercitata ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S., si concretizza nell'assistenza svolta dal titolare del mercatino allo scopo di concludere la vendita di un bene del quale non è proprietario a termini di legge ma include solitamente altri servizi quali sgombero, riparazione ed in alcuni casi anche piccolo restauro.

L'attività svolta, non ha le caratteristiche proprie del "commercio" in quanto non finalizzata all'acquisto diretto del bene per poi rivenderlo, bensì alla mera fornitura del servizio di intermediazione e di assistenza a favore del legittimo proprietario del bene.

Faccio notare che questa arbitraria interpretazione sulla compatibilità urbanistica di un'attività che di fatto è la medesima, indipendentemente dal Comune dove viene svolta, **genera una distorsione del mercato in quanto i costi dei locali sono in relazione alla destinazione urbanistica** e le differenze sono molto elevate.

Ben venga quindi l'art. 8 della legge Vignaroli che stabilisce che questo tipo di attività sia esercitabile anche in locali di tipo artigianale.

LA QUESTIONE TARI

In merito alla TARI l'articolo 9 come 3 della proposta di legge Vignaroli recita:

Ai fini delle tariffe locali sui rifiuti, gli enti locali tengono conto della valenza ambientale delle attività di riutilizzo, in attuazione del principio «chi inquina paga», prevedendo apposite agevolazioni.

Personalmente tale articolato sembra simile all'art. 36 della legge 28 dicembre 2015 n.221 (c.d. collegato ambientale) "misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del

suolo e risorse idriche”, che indica **la possibilità per i Comuni di prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni della tassa sui rifiuti in caso di effettuazione di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti.**

Oggi i Comuni sono molto restii ad applicare delle riduzioni, anche se previste dalla legge.

La Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, con sentenza n. 406/2018 emessa in data 5 aprile 2018, ha cristallizzato tali principi all’esito di una vicenda giudiziaria che dura da molti anni e che vede coinvolta un’agenzia d’affari con sede a Cagliari.

Fatto

Il Comune di Cagliari ha proposto ricorso in appello contro la sentenza nr. 213/2/12 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari il 18/5/2012 che aveva accolto il ricorso proposto da [omissis] contro gli avvisi di accertamento della TARSU per gli anni 2007-2008, rideterminando la tassa con applicazione di classi diverse da quelle dedotte con l'accertamento sia per l'anno 2007 (classe applicata 11) e per l'anno 2008 e successivi (classe applicata 16).

Accogliendo il ricorso proposto, la sentenza di primo grado aveva rideterminato l'accertamento avendo ritenuto l'attività esercitata dalla contribuente società non assimilabile a quella esercitata dalle normali attività commerciali, con riferimento alla quantità di imballaggi e rifiuti prodotti; inoltre l'attività denunciata come mercatino dell'usato era inquadrabile per l'anno 2007 nella classe 11, categoria 1101 esposizioni, cui corrisponde una tariffa di € 3,25 a mt.Q; per gli anni successivi nella classe 16, categoria 1609 "Altre aree coperte/scoperte, esposizione finalizzata alla vendita" cui corrisponde una tariffa di € 3,00 per mt.Q.

Nell'atto di appello il Comune eccepisce il vizio di ultrapetizione della pronuncia per avere esteso la rideterminazione di classi e categorie oltre gli anni in questione, mentre la domanda proposta dalla società si limitava a chiedere l'annullamento degli atti impositivi con riferimento esclusivo a quegli anni, senza riferimento a tariffe applicabili in altri periodi.

Nel merito la sentenza di primo grado aveva argomentato che **i negozi dell'usato non possono produrre rifiuti in quantità tali assimilabili ad analoghe attività commerciali di vendita**, con riferimento alle quali il Comune aveva, invece, disposto l'assimilazione; aveva ricollocato la contribuente in classi e categorie maggiormente conformi all'attività esercitata.

Ad avviso del Comune, secondo l'art. 68 comma 1^a D.Lgs.507/93, col regolamento adottato secondo linee e direttive di legge, rientra nell'autonomia regolamentare dell'Ente ritenere che i negozi dell'usato abbiano omogeneità di produzione di rifiuti più con le attività commerciali di vendita al dettaglio, piuttosto che con la vendita di beni durevoli: per tale motivo la sentenza aveva individuato classi non applicabili.

La delibera di approvazione del regolamento TARSU anno 2006 si era specificamente fatta carico delle differenziazioni. Inoltre la sentenza appellata appare contraddittoria poiché per giustificare l'inclusione dei negozi dell'usato nelle classi 11 e 16 del regolamento, fa riferimento ad una sola tipologia di rifiuti, senza considerare la presenza umana di per se fattore di produzione di rifiuti: mentre all'interno del regolamento sono previste apposite differenziazioni nel settore degli esercizi commerciali, che in sostanza la sentenza di primo grado avrebbe del tutto trascurato, non avendo operato le opportune distinzioni su tipologia di attività e sui rifiuti prodotti, con violazione dell'art. 68 comma 1 D.Lgs. 507/93, che prevede appunto la differenziazione tra i rifiuti da regolamentare con apposito provvedimento comunale.

...

Motivazione della decisione

...

Occorre premettere che la contribuente [omissis] svolge l'attività di agenzia d'affari, conosciuta come mercatino dell'usato, secondo la normativa specifica (art. 115 TULPS); nel concreto la società si pone come intermediaria nella selezione di oggetti usati ricevuti da privati in conto deposito e custodia con mandato a vendere e successiva consegna al cliente finale che ha richiesto un determinato bene da ricercare specificamente con corrispettivo per il servizio svolto.

Nel concreto, perciò, **i beni commerciati pervengono alla società privi di imballo e vengono parimenti restituiti al legittimo proprietario ove non ceduti.** L'attività si svolge per lo più con numero di persone ridotto, per cui l'assegnazione alla classe 5 categoria 29, operata dal Comune, che prevede "vendita altri prodotti no-alimentari no-abbigliamento", così come correttamente ha individuato la sentenza appellata, non riporta esattamente l'attività nell'alveo previsto trattandosi di un metodo nuovo di concepire il mercato dell'usato, in cui la società si pone come semplice intermediaria, con dizione impropria rispetto alla vendita propriamente detta, in cui effettivamente c'è un andirivieni di persone che entrano anche soltanto per curiosare.

L'attività della ricorrente, puntualmente rinvenuta dal primo giudice, non è quindi capace di ingenerare masse di imballaggi e rifiuti tipici delle attività commerciali nelle quali i prodotti arrivano normalmente inscatolati e imballati; inoltre la superficie destinata alla parte amministrativa risulta ridotta, così come ridotta è la presenza umana, sulla quale si

sofferma l'appello dell'Ufficio Comunale, che tuttavia al di là di mera petizione di principio non apporta ulteriori elementi probatori idonei a suffragare l'opinione espressa: presenza umana, quindi, che appare mera presunzione priva di adeguato supporto probatorio.

Peraltro come nota opportunamente parte contribuente, la erroneità della iniziale pretesa dell'Ufficio si palesa nella rimeditazione della tariffa, deliberata dall'organo consiliare nel 2012 che ha introdotto una nuova classificazione dei negozi dell'usato prevedendo per gli stessi una tariffa di commisurazione del tributo specifico allineata al costo di smaltimento (pari a € 3,00 per mt.q.) al di sotto di quanto previsto per le categorie commercio e ufficio.

...

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.

Cagliari 5 aprile 2018

Risulta quindi evidente che la Commissione Tributaria Regionale ha sancito che il mercatino dell'usato impostato come agenzia d'affari non può essere equiparata, ai fini della Ta.Ri. ad un'attività commerciale.

Per tutto quanto sopra argomentato, in relazione alla tipologia di attività svolta, si ritiene che l'attività di un mercatino dell'usato possa godere di una corretta iscrizione al ruolo "esposizione" (punto 6, tabella 3a, decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, N. 158), recependo al contempo le indicazioni comunitarie e nazionali in materia di riduzione dei rifiuti e garantendo, sul territorio comunale, la sostenibilità di un'attività di interesse pubblico e sociale.

Risulta quindi evidente che si vuole impostare correttamente la questione TARI, **la legge a sostegno degli operatori dell'usato, dovrebbe prevedere una percentuale di credito d'imposta per il contribuente**, indipendente da ciò che interpreta ed applica il singolo Comune.

Nel calcolo delle tariffe locali sui rifiuti, gli enti locali tengono conto della valenza ambientale delle attività degli operatori dell'usato, in attuazione del principio chi inquina paga, prevedendo un'apposita categoria al fine di agevolare la funzione di prevenzione e di efficienza nell'utilizzo delle risorse esercitata da tali attività.



Sulle tariffe è riconosciuto, agli operatori dell'usato, un credito d'imposta pari al 30 per cento dell'importo versato, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Auspicando di aver fornito ulteriori elementi nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 56 Vignaroli, C. 978 Braga, C. 1065 Vignaroli e C. 1224 Muroni, porgo cordiali saluti.

Alessandro Giuliani